



# **REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del  
21 luglio 2017 e modificato con deliberazione C.C. n. 12 del 8 giugno  
2020**

## **CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – Finalità - Principi**

Il presente Regolamento disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, i comportamenti e le attività, comunque influenti sulla vita della comunità cittadina, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente, anche attraverso l'esperienza del "Controllo di vicinato", consistente nel costante monitoraggio del quartiere da parte dei propri residenti per identificare possibili elementi di rischio riferiti ai reati predatori, quale strumento finalizzato alla prevenzione nell'ambito della sicurezza urbana, al maggior presidio del territorio, al recupero di forme di socialità maggiormente improntate alla collaborazione ed al mutuo supporto.

La polizia locale e gli uffici amministrativi del Comune, pongono a fondamento della loro azione la prevenzione degli illeciti e dei conflitti sociali, educando al rispetto delle norme di convivenza.

Collaborano con gli istituti scolastici e le famiglie per l'educazione alla legalità dei giovani, anche informando circa i principi contenuti nel presente Regolamento.

Il Comune può attivare convenzioni con le associazioni di volontariato ed altri soggetti referenti, per realizzare collaborazioni rivolte a favorire l'educazione alla convivenza, al senso civico ed al rispetto della legalità.

Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche, nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, nei modi e termini stabiliti dalla Legge, salvo diversa previsione.

Il presente "Regolamento di Polizia Urbana", nel testo degli articoli che seguono, sarà indicato semplicemente con il termine "Regolamento" senza alcuna qualificazione.

### **Art. 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana**

Al servizio di Polizia Urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti dalla Polizia Locale e dagli ufficiali ed agenti di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 C.p.p., nell'ambito delle rispettive mansioni.

Gli operatori di cui sopra, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, nei cantieri, negli stabilimenti e locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, con l'obbligo di comunicazione di ogni reato o infrazione accertata.

### **Art. 3 – Ordinanze Sindacali**

Il Sindaco può dare particolare diffusione al pubblico circa il contenuto di alcune norme del presente Regolamento o con Ordinanza o emanare disposizioni particolari di carattere esecutivo ed interpretativo che si rendessero necessarie in circostanze speciali o per determinati luoghi.

Il Sindaco inoltre, quale rappresentante della comunità locale, adotta i provvedimenti di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con legge 18 aprile 2017, n. 48.

Il Sindaco può altresì, conferire funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di polizia urbana, in via speciale e limitatamente alle materie di rispettiva competenza, anche a dipendenti comunali, ai soggetti abilitati a ciò da leggi

speciali (guardie zoofile– ambientali, guardie ecologiche volontarie) o al personale di soggetti gestori di servizi pubblici, affidatari dei medesimi sulla base di specifici provvedimenti del Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

#### **Art. 4 – Ordini verbali**

Oltre alle leggi, ai regolamenti ed alle ordinanze che disciplinano la Polizia Urbana e le materie affini, si debbono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, dati sul posto, per circostanze straordinarie ed urgenti, dal personale della Polizia Locale e dagli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria.

#### **Art. 5 - Disposizione di carattere generale per licenze e concessioni previste dal Regolamento**

Le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta, i permessi, le licenze, rilasciati in base al presente Regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con riserva dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.

Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente Regolamento,

dovranno essere redatte con le modalità richieste dall'Amministrazione Comunale.

Dell'avvenuto rilascio dovrà essere data comunicazione, a cura degli uffici competenti, mediante trasmissione di copia del provvedimento al Comando di Polizia Locale, al fine di agevolare l'attività di controllo.

#### **Art. 6 – Pubblicità delle licenze e concessioni**

Tutte le licenze e concessioni rilasciate dall'Amministrazione Comunale, dovranno essere tenute esposte nei luoghi e per il tempo per cui sono state concesse, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.

Esse dovranno essere esibite agli agenti che ne facciano richiesta e, nel caso di smarrimento o distruzione, i concessionari dovranno richiederne il rinnovo, presentando all'ufficio comunale competente una certificazione dell'Autorità di Polizia dalla quale risulti la distruzione o lo smarrimento.

Le violazioni al comma 1) del presente articolo comportano la sanzione amministrativa di € 50,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis).

### **CAPITOLO II - DISCIPLINA DEGLI SPAZI E DELLE AREE PUBBLICHE**

#### **Art. 7 – Suolo pubblico**

Per suolo pubblico, agli effetti del presente Regolamento, si intende il suolo costituito da spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura nelle strade, nelle piazze, nei pubblici mercati, nonché le aree private ad uso pubblico.

Di tali spazi pubblici deve esserne consentita la libera fruibilità da parte di tutta la collettività; sono pertanto vietati gli atti o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.

La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa di € 75,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis) oltre all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

### **Art. 8 – Atti vietati sul suolo pubblico**

Sul suolo pubblico è vietato:

- a) lavare i veicoli di qualsiasi genere;
- b) esercitare l'attività di "lavavetri" di veicoli in genere;
- c) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali (anche con scoppio di petardi), deteriorare od imbrattare immobili pubblici o privati anche con l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro, farina e similari; d) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
- e) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
- f) fare il bagno, immergersi, o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di animali e cose;
- g) bivaccare o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici ed i fornici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
- h) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si esplicano all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
- i) soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati;
- j) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti;
- k) introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.
- l) arrampicarsi su monumenti, pali, cancelli, recinzioni, impianti di segnaletica, alberi, scuotere e far ondeggiare paline, transenne e simili.

La violazione di cui al comma 1), lettera a, b, f, g, h, i, j, k, l, comporta la sanzione amministrativa di € 50,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis).

La violazione di cui al comma 1) lettera c, d, comporta la sanzione amministrativa di € 100,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis).

La violazione di cui al comma 1) lettera e, comporta la sanzione amministrativa di € 150,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis).

E' altresì previsto l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e di immediata cessazione dell'attività vietata.

### **Art. 9 disciplina della distribuzione di volantini, opuscoli e altri simili oggetti**

A tutela del decoro del contesto urbano nelle strade, nelle piazze, nei giardini e nei parchi comunali e in generale, negli spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, sono vietati il lancio, la distribuzione e la diffusione non regolata ai sensi del presente articolo di volantini pubblicitari, opuscoli, quotidiani o riviste gratuite o altro materiale divulgativo.

I volantini pubblicitari, gli opuscoli, i quotidiani o riviste gratuite o altro materiale divulgativo, sono distribuiti soltanto mediante consegna individuale a mano alle persone o

mediante diffusione con prelevamento da appositi contenitori, la cui collocazione sul suolo pubblico è autorizzata dall'amministrazione comunale.

La libera distribuzione di volantini è comunque ammessa, previa comunicazione all'ufficio competente, per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, da parte di amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o di gestori di servizi pubblici al fine di effettuare comunicazioni urgenti o particolari rivolte alla cittadinanza.

I soggetti editori e distributori di quotidiani e di pubblicazioni in genere anche gratuite sono tenuti a comunicare all'amministrazione comunale il nominativo di un responsabile della distribuzione in ambito comunale.

Qualora siano rilevate azioni di distribuzione indiscriminata di volantini, opuscoli o di simili materiali divulgativi, e comunque siano violate le disposizioni del presente articolo, si applica una sanzione amministrativa di € 200,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis).

### **Art. 10 – Occupazione di suolo pubblico**

E' fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private ad uso pubblico, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata, dagli uffici comunali competenti, su richiesta dell'interessato, ai sensi del Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

E', altresì, fatto divieto di occupare uno spazio maggiore di quello concesso.

Fatto salvo quanto espressamente previsto dall'art. 20 del C.d.S. e dall'art. 32 del "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", la violazione del comma 1 del presente articolo comporta la sanzione amministrativa di € 100,00, mentre la violazione di cui al comma 2 comporta la sanzione amministrativa di € 200,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis) con l'obbligo di liberare gli spazi occupati.

### **Art. 11 - Installazione di tende solari**

Ai sensi del vigente Regolamento Edilizio, si definiscono tende da sole i manufatti mobili o semimobili in tessuto o materiali assimilabili, posti esternamente a protezione di finestre, vetrine o ingressi di abitazioni ed edifici commerciali.

Le tende non devono superare in larghezza la luce del singolo vano sottostante, con il beneficio di cm 20 per ogni lato; la loro sporgenza (sbraccio) deve essere contenuta entro l'80% della larghezza del marciapiede.

L'altezza minima al bordo inferiore (misurata dal piano del marciapiede) non deve essere inferiore a m 2,50.

Le tende devono risultare omogenee per ogni fronte dell'edificio, sia nella forma sia nel materiale sia nel colore.

Per quanto attiene le tende pubblicitarie, si rimanda allo specifico regolamento in materia.

Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori di vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se di interesse artistico.

Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa di € 50,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis) e la rimozione degli impianti stessi.

### **Art. 12 – Luminarie**

La collocazione di luminarie lungo le strade, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, è soggetta a preventiva denuncia di inizio attività, presentata ai sensi della L. 241/90 al competente ufficio comunale.

Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti, i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso scritto della proprietà.

Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m. 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli e a m. 3,00 se invece sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.

Le luminarie natalizie possono essere collocate lungo le strade cittadine nel periodo compreso tra la terza settimana del mese di novembre e l'ultima settimana del mese di gennaio di ogni anno, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Protocollo dell'Ente una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza in vigore, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di contatti accidentali alle persone e contro il rischio di sovraccarichi e corto circuiti ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione, gli impianti non possono essere installati.

E' altresì fatto obbligo di fornire al Comune la reperibilità telefonica di un responsabile per eventuali interventi urgenti.

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

La rimozione degli impianti deve avvenire entro e non oltre 5 giorni dal termine della manifestazione.

Le violazioni alle norme del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da € 75,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis) e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

### **Art. 13 – Addobbi e Festoni**

Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose, civili e manifestazioni culturali e sportive, per tutta la loro durata e per un periodo di non oltre 7 giorni prima e 2 giorni dopo, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dal comma 2) del precedente articolo.

Per gli impianti posti trasversalmente sulla pubblica via, si applica l'articolo precedente.

Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

### **Art. 14 - Collocamento di condutture**

Il collocamento, la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, di impianti di linee telefoniche e di cavi in genere, nonché di altre condutture o illuminazioni straordinarie per feste, sagre, ecc., sono concesse in base alle vigenti disposizioni legislative, alle particolari norme dei regolamenti comunali nonché alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio Comunale.

Le mensole e i pali di sostegno dovranno avere forma ed aspetto decoroso ed essere tinteggiati in modo uniforme secondo le prescrizioni indicate nell'atto di concessione e conservati efficienti ed in buono stato di manutenzione.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenze di pubblico servizio, per riparazione del suolo o degli edifici pubblici.

Lo stesso concessionario dovrà provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite.

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto sia all'atto dell'impianto, sia in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, a riguardo saranno date dall'Ufficio Tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà inizio al lavoro; dovranno, altresì, concordare con il Comando di Polizia Locale i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

Allorquando gli impianti, le condotte e le tubazioni di cui ai commi precedenti, a giudizio dell'Amministrazione comunale, non presentassero più sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, i medesimi dovranno essere sostituiti o riparati in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese degli stessi proprietari. In caso di inadempienza di costoro, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese dei proprietari.

L'Amministrazione comunale si riserva di procedere, in ogni tempo, alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti; a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa di € 150,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis); in caso di inadempienza del concessionario alle prescrizioni contenute nei commi 2), 3), 4), 5) e 6), l'Amministrazione potrà provvedere direttamente a spese dei proprietari.

### **CAPITOLO III – NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

#### **Art. 15 - Disposizioni di carattere generale**

Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di igiene e le norme contenute negli altri regolamenti comunali, tutti i luoghi di cui all'art. 7 del Regolamento, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materia ed in stato decoroso.

Salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 1), lett. J) del Regolamento, è proibito deporre o lasciare cadere in qualsiasi ora del giorno o della notte, acqua, animali morti, erbacce o avanzi di rifiuti, sul suolo pubblico.

Le violazioni alle norme del presente articolo comportano la sanzione amministrativa di € 50,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art. 6 bis) e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 16 - Marciapiedi e portici**

I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di mantenere in condizioni di sicurezza e di effettuare la manutenzione dei marciapiedi di loro proprietà fronteggianti gli spazi pubblici.

Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.

Le violazioni di cui sopra comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis)

## **Art. 17 - Manutenzione degli edifici e delle aree**

I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi, delle tende esterne e delle aree private di pertinenza. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici, ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dal Comune per motivi di igiene, incolumità pubblica o decoro.

A richiesta dell'Amministrazione comunale sarà onere dei soggetti proprietari, al fine di garantire adeguate condizioni di igiene e decoro, provvedere alla posa di idonei dissuasori per l'allontanamento dei volatili.

I soggetti di cui sopra, sono inoltre responsabili della apposizione, conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.

Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate lungo i muri degli edifici, sino al piano terra ed essere incanalate in superficie o in fognatura.

Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.

I soggetti di cui sopra ove è richiesta l'installazione di impianti di trattamento delle acque reflue hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo degli stessi almeno una volta all'anno o comunque quando siano colmi.

Gli stessi soggetti di cui al comma 1 devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilizie e comunque di tutte le aree private, se la situazione crea disagio a terzi.

I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso all'Amministrazione Comunale, agli enti gestori o proprietari di canali e fognature, e alle imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 30 del C.d.S., le violazioni di cui ai commi 1), e 3) comportano la sanzione amministrativa di € 50,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis) e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Le violazioni di cui ai commi 2), 4), 5) e 6) comportano la sanzione amministrativa di € 50,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis) e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

## **Art. 18 - Rami e siepi**

I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati a cura dei proprietari o locatari.

Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m. 2,70, al di sopra del marciapiede e m. 5,50 se sporgono sopra la carreggiata; in entrambi i casi non debbono comunque impedire o limitare la visibilità di segnali stradali ed il regolare funzionamento degli impianti di pubblica illuminazione.

I rami e le foglie cadute sulla superficie stradale e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1).

Fermo restando quanto previsto dall'art. 29 C.d.S., le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa di € 50,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis).

### **Art. 19 - Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri**

Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

Le violazioni di cui al comma precedente comportano la sanzione amministrativa di € 200,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis) e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

### **Art. 20 - Patrimonio pubblico / privato e arredo urbano**

Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:

- a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni, scritte, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici pubblici e privati;
- b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
- c) spostare le panchine dallo loro collocazione, così come le rastrelliere, i cassonetti, i dissuasori di sosta e di velocità, le attrezzature e gli elementi di arredo urbano in genere;
- d) collocare direttamente o indirettamente su pali dell'illuminazione pubblica, semafori o sull'esterno degli edifici pubblici e privati, volantini, locandine e manifesti, fatti salvi gli avvisi relativi a manifestazioni pubbliche che comunque dovranno essere rimossi entro 7 giorni dalla conclusione dell'evento.

Nelle aree private è fatto divieto di accumulo di materiale di recupero (ferro, legname, plastica ecc.) per periodi prolungati ed il momentaneo deposito deve essere finalizzato all'immediato smaltimento.

Le violazioni di cui alle lettere a), b) e c) , comportano la sanzione amministrativa di € 200,00, la violazione di cui alla lettera e) comporta la sanzione amministrativa di € 100,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis) e l'obbligo della rimessa in pristino.

### **Art. 21 - Aree verdi e giardini pubblici**

Nelle aree verdi e nei giardini pubblici è vietato:

- a) il transito e la sosta dei ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli;
- b) attraversare spazi erbosi, danneggiare o smuovere scritte, tagliare, incidere, scorticare e sfrondare alberi ed arbusti, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa nonché scuoterli;
- c) staccare o danneggiare i rami delle piante e delle siepi, nonché le fronde e le foglie, e cogliere i fiori;
- d) rompere e smuovere paletti di sostegno, fili di ferro o qualsiasi altro oggetto posto a riparo di piante giovani e tappeti erbosi.
- e) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli od altri animali eccettuati i cani, i quali devono sempre essere tenuti a guinzaglio;
- f) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
- g) passare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie;
- h) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendersi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
- i) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
- j) dedicarsi a giochi che possano recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dall'Autorità;
- k) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici;

l) buttare le carte residue e qualsiasi tipo di rifiuto o quanto altro di inservibile, fuori dagli appositi cestini porta rifiuti.

E' consentito ai bambini l'uso dei tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedali, monopattini o altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni a persone o cose.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di aiuole, piante simili esistenti nelle vie e piazze del paese.

E' vietato inoltre, trattenersi o introdursi nei giardini pubblici recintati oltre l'orario di chiusura.

Le violazioni di cui sopra, comportano la sanzione amministrativa di € 50,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis) e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto dal presente articolo.

### **Art. 22 - Nettezza del suolo e dell'abitato**

E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzo di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di m. 3, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.

E' fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospicienti la pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.

I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti, delle pile esauste e di tutti i generi di rifiuti, predisposti dal gestore del servizio, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

E' comunque sempre vietato, in qualsiasi operazione di pulizia, provocare la dispersione dei rifiuti stessi ed il sollevamento molesto di polveri se crea danno ai terzi.

Le violazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 comportano la sanzione amministrativa di € 50,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis) e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

### **Art. 23 - Sgombero della neve**

I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi, nonché i parcheggi di pertinenza ad uso pubblico, o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.

Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizio all'incolumità delle persone e danni alle cose.

Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.

Da parte dei soggetti di cui al comma 1) la neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.

La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.

Solamente nei casi di accertata urgenza e necessità e sotto prescritte cautele, potrà essere autorizzato il gettito della neve sulle piazze e sulle pubbliche vie.

E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transenne opportunamente disposte.

Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa di € 50,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis) e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 24 - Pulizia dei fossati**

I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati, dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

La pulizia degli spazi su indicati deve comunque essere effettuata almeno due volte l'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa di € 300,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis) e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 25 - Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci**

Fatte salve le violazioni di cui all'articolo 15 del vigente codice della strada, chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

La violazione al presente articolo comporta la sanzione amministrativa di € 500,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis) e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 26 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi, esercizi commerciali e attività di produzione di beni e servizi**

Ferme restando le norme generali in materia di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, i titolari e gestori di esercizi commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali, industriali, uffici, banche e simili, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze, in modo che all'orario di chiusura dell'attività, l'area in dotazione o comunque antistante, risulti pulita.

La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa di € 100,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis) e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 27 - Pulizie delle vetrine**

E' consentita l'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi, per eseguire la pulizia delle vetrine, a condizione che non sia di intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.

La violazione al presente articolo, comporta la sanzione amministrativa prevista dal vigente Codice della Strada.

#### **Art. 28 - Esposizione di panni e tappeti**

E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio.

E' vietato stendere tappeti, panni ed oggetti simili fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto dei terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche o comunque visibili dalle medesime.

La violazione al presente articolo, comporta la sanzione amministrativa di € 50,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis) e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 29 - Divieto di segatura o spaccatura della legna**

Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare la legna.

La violazione al presente articolo, comporta la sanzione amministrativa di € 50,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis) e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 30 - Collocamento dei cartelli ed iscrizioni, affissioni, manifesti in genere**

Per il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è necessaria l'autorizzazione rilasciata dall'ufficio ~~tecnico~~ comunale competente.

#### **Art. 31 - Collocamento di targhe o lapidi commemorative**

Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso.

L'Amministrazione comunale, nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere e all'esame della Commissione competente, i relativi progetti.

Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa di € 150,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis) e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 32 - Oggetti mobili e di ornamento esterno dei fabbricati**

Gli oggetti mobili collocati su davanzali, balconi o qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio, devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

Gli oggetti di ornamento come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc., posti sulle finestre e sui balconi, devono essere assicurati in modo da evitare cadute che possano causare pericolo o danno a persone o cose.

Nell'annaffiare i vasi da fiori, posti sulle finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico e sulle abitazioni sottostanti.

Le violazioni al presente articolo, comportano la sanzione amministrativa di € 100,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis) e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 33 - Baracche ed orti**

E' vietato costruire baracche di qualsiasi specie, recinzioni trasparenti e non, con caratteristiche di stabilità o precario, senza aver preventivamente ottenuta conforme autorizzazione dell'Autorità Comunale.

Salve le norme che disciplinano le attività di coltivatore diretto, è vietato altresì la coltivazione di terreni ad orti quando ciò possa essere di pregiudizio all'estetica ed al decoro cittadino e quando per l'uso di letame, concimanti ed altro, si vengano a verificare inconvenienti igienici, come addensamenti di insetti ed esalazioni maleodoranti o comunque molestie per il vicinato.

Le violazioni al presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, comportano la sanzione amministrativa di € 100,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis) e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 34 – Apertura di botole e chiusini.**

In aree pubbliche od aperte al pubblico è vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza autorizzazione del Comune, fatte salve le operazioni di manutenzione ed ispezione da parte dei proprietari degli stessi od altre persone preposte e nei casi di assoluta necessità e urgenza.

Le operazioni indicate nel comma precedente devono essere eseguite nel rispetto di ogni misura di sicurezza e di tutte le cautele atte ad impedire qualsiasi danno a persone, animali e cose, compreso il ripristino dello stato dei luoghi.

Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa di € 100,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis) e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

### **CAPITOLO IV – NORME DI TUTELA AMBIENTALE**

#### **Art. 35 - Limitazioni al prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati**

In determinati periodi dell'anno, con apposita ordinanza, potrà essere regolamentato il prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati, per annaffiare orti e giardini o per altri usi non strettamente indispensabili.

#### **Art. 36 - Ripari a pozzi, cisterne e simili**

I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

La violazione al comma precedente, comporta la sanzione amministrativa di € 200,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis) e l'obbligo di adeguare immediatamente i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1).

#### **Art. 37 - Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto**

E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti e al vicinato.

E' vietato eseguire in ambiente esterno attività lavorativa di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di idonee misure atte ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.

Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

La violazione di cui al comma 1), comporta la sanzione amministrativa di € 50,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis) e l'obbligo di cessare l'attività fino alla regolarizzazione attraverso l'uso degli strumenti e/o delle modalità previste.

Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano la sanzione amministrativa di € 300,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis) e l'obbligo di cessare l'attività fino alla regolarizzazione attraverso l'uso degli strumenti e/o delle modalità previste.

### **Art. 38 - Tutela della quiete**

Ai fini delle previsioni del presente articolo e del Regolamento in generale, per "disturbo" deve intendersi il fenomeno che in relazione all'immissione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, provoca turbamento al riposo e alle attività umane – cioè alterazione del benessere psico-fisico e del normale ritmo di vita, con conseguente pericolo per la salute – nonché turbamento dell'ambiente abitativo e/o ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi (art. 2 comma 1 della l. 26 ottobre 1995, n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico").

Nei locali pubblici e privati e relative pertinenze, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciar produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo al vicinato. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli strumenti musicali, apparecchi radio, televisivi e simili.

Negli spazi ed aree di cui all'art. 1 comma 2), è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi ed altri simili strumenti o apparecchi di diffusione sonora, dalle ore 24,00 alle ore 8,00, salvo nel caso in cui vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga, rilasciata dal Sindaco.

### **Art. 39 - Criteri per la valutazione e la repressione delle attività rumorose.**

I servizi tecnici regionali e comunali, su reclamo degli interessati, o d'ufficio, mediante apposita strumentazione, accertano la natura dei rumori e il grado di intensità dei medesimi.

Qualora essi riscontrino che effettivamente i livelli sonori siano superiori ai limiti stabiliti dalla legge, diffideranno i responsabili ad astenersi o a limitare le attività rumorose, salve le sanzioni penali e/o amministrative a carico dei responsabili.

In caso di recidivo comportamento, le autorità preposte promuoveranno gli opportuni interventi al fine di eliminare le fonti dei rumori o di limitarne l'orario di esercizio, salva ed impregiudicata la facoltà di denuncia all'Autorità Giudiziaria, in applicazione della normativa penale

Dalle ore 24,00 alle ore 8,00 è altresì vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo nel caso in cui non si arrechi disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga, rilasciata dal Sindaco.

E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali qualora disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, il riposo o le occupazioni dei cittadini.

Le manifestazioni a carattere temporaneo, quali: concerti, spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, celebrazioni, luna park, manifestazioni sportive,

con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, sono assoggettate alla specifica disciplina.

Di norma, per i pubblici esercizi, palestre, scuole di ballo e simili, ubicati in edifici comprendenti private abitazioni, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi

radiotelevisivi e di riproduzione musicale e simili dalle ore 24.00 alle ore 8.00, salvo opportuna insonorizzazione dei locali ed espressa autorizzazione per fasce orarie diverse. E' vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a pieno regime, provocando rombi, scoppi e rumori inutili ed utilizzare le autoradio con disturbo percepibile all'esterno.

Le violazioni al presente articolo, comportano la sanzione amministrativa di € 200,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis) ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite, fatto salvo quanto previsto dalla specifica normativa in materia.

#### **Art. 40 - Attività produttive ed edilizie rumorose**

Chi esercita un'arte, mestiere od industria, attività rumorose, insalubri od incomode, nonché chiunque voglia attivare laboratori, depositi o negozi, oltre all'osservanza delle norme contenute nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, deve usare ogni cautela al fine di evitare disturbo o molestia agli abitanti vicini.

In relazione a quanto disposto dalla citata legge di P.S. e fatta salva la speciale autorizzazione del Sindaco, l'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi, ivi compresi i lavori di manutenzione edilizia, nei centri abitati e nei giorni feriali, dovranno osservare i seguenti orari dalle ore 07,30 alle ore 12,30; dalle ore 14,00 alle ore 19,30.

**L'esercizio di tali professioni è vietato nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali.**

Per motivi particolari di urgenza e necessità, che dovranno essere valutati di volta in volta dalle competenti Autorità, il Sindaco può autorizzare, dietro preventiva richiesta da parte degli interessati, orari diversi da quelli stabiliti.

Nella vicinanza di case di cura, scuole, istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo.

Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.

Il termine potrà essere prorogato, quando sia stato disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede.

Le norme limitative di cui sopra valgono anche per coloro che esercitino mestieri o altre attività che comportino l'uso di sostanze ritenute nocive.

La violazione alle prescrizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa di € 150,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis) ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente la condotta illecita.

#### **Art. 41 - Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni**

Nelle abitazioni, potranno essere solamente usati apparecchi che producano rumore o vibrazione di limitata entità e tali da non arrecare disturbo al vicinato. Nei casi di accertato disturbo il Sindaco può disporre limitazioni di orario.

La violazione alle prescrizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa da €100,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis) ed il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente la condotta illecita.

#### **Art. 42 - Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali**

Chiunque detenga, all'esterno dei locali di pubblico ritrovo, giochi quali: biliardini, flipper, videogiochi e similari, deve renderli inutilizzabili dopo le ore 22,00 e fino alle ore 08,00 del giorno successivo.

La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa di € 300,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis) ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

#### **Art. 43 - Uso dei dispositivi antifurto**

Fatto salvo quanto disposto dalla specifica normativa vigente, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 10 minuti complessivi salvo diverse disposizioni normative in materia.

Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto negli edifici di cui al comma 1) ha la facoltà di comunicare preventivamente, al Comando di Polizia Locale i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

Sulle aree di cui all'art.1 comma 2), fatto salvo, altresì, quanto previsto dall'art.155 del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile.

Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

La violazione di cui al comma 1) comporta la sanzione amministrativa di € 100,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis) e l'obbligo di adeguare il dispositivo di allarme.

Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano la sanzione amministrativa di € 50,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis).

#### **Art. 44 - Uso di macchine da giardino**

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, dalle **7.30 alle 13.00** e dalle **15.00 alle 20.00**. Nei giorni festivi, dalle **9.00 alle 12.30** e dalle **16.00 alle 20.00**.

L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CEE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

La violazione di cui sopra comporta la sanzione amministrativa di € 50,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis) e la cessazione immediata dell'attività, salvo diversa applicazione della legge quadro e della legge regionale in materia di inquinamento acustico.

#### **Art. 45 – Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori**

Fatte salve le attività di pubblica utilità e pubblica sicurezza, dalle ore 21,00 alle ore 07,00 nelle vicinanze delle abitazioni, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc. contenute in casse, bidoni, bottiglie ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Il trasporto di merci o qualunque altro materiale, deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa di € 50,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis) e la cessazione dell'attività molesta.

#### **Art. 46 - Venditori e suonatori ambulanti**

Sono vietate dalle ore 13,00 alle ore 14,00 e dalle ore 20,00 alle ore 08,00 le grida di rivenditori, strilloni o pubblicitari che annunciano notizie o altri comunicati; possibili deroghe per particolari manifestazioni, saranno concesse previo nulla osta espresso dal Comando di Polizia Locale.

I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati:

- a) non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, case di cura, uffici pubblici od altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi lavora, studia o è ammalato;
- b) non possono soffermarsi nel medesimo posto per più di 15 minuti, né successivamente a meno di 500 metri dal posto precedente;
- c) gli esercenti il mestiere di cantante, suonatori ambulanti, saltimbanco, prestigiatori e simili, muniti di autorizzazione di P.S., debbono sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente, dagli Agenti di Polizia Locale.

Ai venditori, sia a posto fisso che ambulante, che operano in luoghi autorizzati, è vietato reclamizzare ad alta voce ed è comunque vietato l'uso di mezzi sonori e di altri sistemi arrecanti molestia.

I venditori col sistema del "battitore", possono reclamizzare ad alta voce ma con il divieto di usare sistemi sonori.

La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa di € 50,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis) ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

#### **Art. 47 - Sosta o fermata di veicoli a motore**

E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli con motore a combustione interna in circolazione sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata dovute a qualunque causa indipendente dalla dinamica della circolazione, durante l'arco delle 24 ore.

Sono esclusi:

- a) i veicoli che non emettono gas di scarico nocivi per l'ambiente (veicoli elettrici, aria compressa, idrogeno e simili);
- b) i veicoli che stanno svolgendo servizi di pubblica utilità;
- c) i veicoli che necessitano di operare in sosta, a motore acceso, per l'espletamento di attività d'istituto;
- d) i veicoli in avaria che necessitino di intervento di riparazione in loco a motore acceso, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dello stesso;
- e) i veicoli che devono fermarsi per esigenze connesse alle modalità di circolazione.

Le violazioni di cui ai commi precedenti verranno sanzionate ai sensi del vigente codice della strada.

Per quanto non disciplinato dal codice della strada si applicherà la sanzione amministrativa di € 100,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis) e l'obbligo di spegnimento del motore.

#### **Art. 48 - Produzione di odori, gas, polveri, vapori nauseanti o inquinanti**

E' vietata la produzione e diffusione di odori, gas, polveri e vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che arrechino disturbo ai cittadini.

Agli esercenti che, per ragioni della propria attività, debbano compiere operazioni che determinino fumo od odori molesti, è vietato:

- a) eseguire le operazioni stesse sul suolo pubblico;
- b) compierle anche in locali privati, quando le esalazioni si possono espandere al di fuori.

E' vietato, all'interno di negozi, di attività in genere, delle abitazioni e dei cortili, eseguire qualsiasi operazione che produca dispersione di polvere sul suolo pubblico, come pure sulle soglie di case e negozi.

Le violazioni, di cui ai precedenti comma, comportano la sanzione amministrativa di € 100,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis)

Oltre ai provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, l'Autorità comunale potrà adottare tutti quei provvedimenti idonei a far cessare l'attività insalubre o molesta.

#### **Art. 49 - Trattamenti antiparassitari**

Nei centri abitati e laddove vi siano agglomerati di più edifici destinati ad abitazione o posto di lavoro, l'impiego di fitofarmaci e biopesticidi negli orti e nei giardini per la lotta contro le malattie ed i parassiti delle piante, è consentito nel rispetto dei divieti e limitazioni di cui al successivo comma 3).

L'acquirente dei fitofarmaci e dei biopesticidi consentiti è responsabile della conservazione e delle modalità con le quali tali prodotti vengono utilizzati.

Ogni qual volta siano impiegati i prodotti di cui al primo comma e nei luoghi in esso indicati, è fatto obbligo a chiunque di adottare tutte le misure precauzionali atte ad eliminare ogni rischio e pericolo per la salute, l'ambiente e la sicurezza pubblica. E' comunque fatto sempre obbligo di:

- a) tenere chiuse porte e finestre durante il trattamento;
  - b) effettuare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata ovvero nelle prime ore del mattino o nelle ore serali, in modo da consentire ai vicini di tenere chiuse porte e finestre senza particolari disagi;
  - c) non eseguire i trattamenti nelle giornate ventose e di tempo perturbato;
  - d) non eseguire trattamenti su orti o in loro vicinanza, se non adeguatamente protetti, ovvero sulle piante i cui frutti siano destinati al consumo umano, nel caso in cui il fitofarmaco non sia registrato specificatamente per l'uso su di essi;
  - e) impedire l'accesso alle persone, specialmente ai bambini, ma anche agli animali domestici, sulle superfici trattate fino a che non sia interamente decorso un tempo di rientro di almeno 24 ore;
  - f) proteggere i giardini e le superfici di calpestio, specialmente se adibite a gioco di bambini;
  - g) allontanare gli animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili quali ciotole, abbeveratoi e simili;
  - h) segnalare preventivamente con cartelli che rappresentino, in modo chiaro e visibile, l'attualità dei trattamenti;
  - i) provvedere alla rimozione dei veicoli in sosta nei pressi dell'area interessata al trattamento.
- Nel caso in cui il trattamento stesso possa coinvolgere tratti o porzioni di strada pubblica o di uso pubblico, deve essere richiesto all'Amministrazione Comunale con almeno cinque giorni di anticipo, l'apposito provvedimento istitutivo del divieto temporaneo di sosta;
- j) avvisare, con almeno 24 ore di anticipo, i vicini, informandoli dei rischi conseguenti all'uso dei fitofarmaci impiegati ed invitandoli ad adottare anch'essi le precauzioni di cui è detto nel presente articolo;
  - k) accertarsi che i vicini abbiano effettivamente ed adeguatamente adottato le prescrizioni predette: in caso contrario è assolutamente vietato procedere al trattamento;
  - l) osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta del prodotto, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti;

- m) evitare assolutamente miscele estemporanee di antiparassitari;
- n) utilizzare in tutte le fasi della manipolazione del fitofarmaco (dosaggio, preparazione, miscela, distribuzione, ecc.) idonei mezzi di protezione personale (maschere, occhiali, guanti e tuta impermeabile) atti a prevenire il rischio di intossicazione dell'operatore;
- o) verificare che la nube irrorante non esca dall'appezzamento trattato e non invada abitazioni, strade, corsi d'acqua e colture confinanti;
- p) evitare, in caso si debba operare in prossimità di strade, che la nube antiparassitaria rechi danno o molestia ad eventuali passanti; in particolare l'irrorazione va eseguita solamente procedendo dal lato adiacente alla strada verso l'interno dell'appezzamento interessato;
- q) non eseguire trattamenti durante il periodo della fioritura per non danneggiare le api e gli insetti pronubi in generale, in ossequio al divieto previsto dalla vigente legislazione regionale a salvaguardia degli insetti impollinatori.

Tutte le aziende agricole, anche se ricomprese entro il perimetro del centro abitato sono escluse dall'ambito di applicazione del presente articolo, ferme restando le prescrizioni, gli obblighi e le sanzioni previste dalla vigente legislazione in materia.

Le aziende agricole i cui appezzamenti da sottoporre a trattamento siano limitrofi a fabbricati civili, devono in ogni caso rispettare le prescrizioni di cui al precedente comma 3) lett. b), c) d), e), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q).

Le violazioni alle prescrizioni di cui al presente articolo comportano l'applicazione della sanzione amministrativa di € 100,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis) e la sanzione accessoria della immediata cessazione della condotta illecita e l'eventuale ripristino dei luoghi.

#### **Art. 50 - Scarichi nei fossi e nei canali**

Salvo le immissioni previste dagli appositi regolamenti e debitamente autorizzate, è vietato versare od immettere, anche occasionalmente, liquidi, liquami, materie di qualsiasi specie, comprese le acque piovane provenienti da tetti e grondaie, nei fossi e nei corsi d'acqua.

I canali, le rogge ed i fossi che scorrono all'interno del paese e le ripe dei medesimi per la larghezza di almeno cm. 50 dovranno, a cura dei responsabili, essere costantemente puliti e sgombri, in modo che non si alteri il flusso delle acque e che non venga dato luogo ad esalazioni maleodoranti o comunque fastidiose per le persone.

Le violazioni al presente articolo, salvo che il fatto costituisca reato, comportano la sanzione amministrativa di € 200,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis) e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 51 - Trasporto di letame e materiali di espurgo**

Le operazioni di espurgo e di trasporto delle materie liquide e solide, provenienti da latrine, fogne e pozzi neri, che si effettuano non a sistema inodore, devono essere eseguite dalle ore 22,00 alle ore 6,00. Tale orario deve essere rispettato altresì da chi intende eseguire trasporto di letame, a meno che non venga assicurata con appositi mezzi la copertura del materiale trasportato, in modo da evitare qualsiasi esalazione.

La violazione al presente articolo, comporta la sanzione amministrativa di € 200,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis).

### **CAPITOLO V – ANIMALI**

#### **Art. 52 - Animali di affezione**

I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.

Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.

Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano la sanzione amministrativa di € 100,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis).

### **Art. 53 - Custodia, tutela e pascolo degli animali**

Sulle aree di cui all'art. 7, comma 1) del Regolamento, è vietato:

- a) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili;
- b) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali;
- c) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla;
- d) offrire o dare in omaggio animali di qualsiasi specie quale premio di una vincita in una gara od in un gioco.

I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

Il pascolo su terreni di proprietà altrui, senza consenso espresso del proprietario del fondo, è vietato in qualsiasi epoca dell'anno. A meno che il proprietario del fondo sia presente, il concessionario del pascolo deve essere fornito di permesso scritto, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.

E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate e i fossi laterali delle strade.

Le violazioni di cui al comma 1) comportano la sanzione amministrativa di € 50,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis) e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

La violazione di cui ai commi 2), 3) e 4) comportano la sanzione amministrativa di € 100,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis) e l'obbligo dell'immediata cessazione dell'attività illecita.

### **Art. 54 - Detenzione di cani**

Negli spazi pubblici o aperti al pubblico i conduttori di cani hanno l'obbligo di raccogliere gli eventuali escrementi dei loro animali e, servendosi di involucri in plastica, depositarli nei raccoglitori dei rifiuti solidi urbani.

I conduttori di cani devono avere con sé l'involucro in plastica dentro cui depositare gli escrementi.

E' proibito l'accesso dei cani, anche condotti al guinzaglio e museruola nei settori destinati a giochi per bambini.

E' obbligo per i conduttori di cani fare uso di guinzaglio in tutti gli spazi di cui all'art. 7 comma 1) del Regolamento.

I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia, sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio e/o museruola, per le categorie identificate dal Ministero della Sanità con proprie ordinanze e si devono rispettare anche le modalità e le prescrizioni stabilite da tale normativa specifica.

I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.

I proprietari dei cani dovranno operare affinché gli animali siano messi in condizioni di non uscire dalle recinzioni e di non sporgere con la testa fuori dalle medesime, nei casi in cui esse confinino con i marciapiedi o altro luogo di passaggio, in modo tale da rendere impossibile il rischio di morsicature ai passanti.

Le violazioni ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa di € 100,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis), con esclusione delle violazioni che sono sanzionate in base alla normativa specifica di riferimento.

#### **Art. 55 - Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all'interno del centro abitato**

Nel centro abitato ne è ammessa la detenzione. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienicosanitarie dei Regolamenti vigenti.

L'apicoltura è consentita nel centro abitato nel rispetto delle norme legislative che regolano la materia.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa di € 100,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi).

### **CAPITOLO VI - NORME DI SICUREZZA NEI CENTRI ABITATI**

#### **Art. 56 - Accensioni di fuochi**

E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale, compresi fuochi liberi, fuochi a sterpaglie o siepi, erba degli argini di fossi o scarpate, nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili, fatta salva l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti delle Autorità preposte. E', in ogni caso, obbligatoria la diretta custodia ed il controllo del fuoco acceso.

E' consentita l'accensione di falò tradizionali, previa presentazione di apposita DIA ai sensi dell' art. 57 del T.U.L.P.S. al competente ufficio comunale e nel rispetto della vigente normativa in materia, nonché delle seguenti prescrizioni:

1. durante il falò, è obbligatoria la presenza di una squadra addetta al servizio di vigilanza e pronto intervento dotata di mezzi e strumenti antincendio;
2. è vietato usare combustibili e gas;
3. dovrà essere bruciato solamente materiale legnoso;
4. durante il falò, tenersi a prudente distanza e tenere libere le vie di fuga;
5. al termine, ripulire l'area dalle braci e metterla in sicurezza.

E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 50 m. dai luoghi indicati dall'art. 59 comma 2 del T.U.L.P.S., ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati, ad una distanza inferiore a m. 50 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.

Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.

L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, se non espressamente autorizzato.

E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, fatti salvi i diritti dei terzi.

Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza previsti dai precedenti commi del presente articolo, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui ed il fuoco deve essere assistito dal numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.

Le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comportano la sanzione amministrativa di € 100,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis) e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Le violazioni di cui ai commi 4, 5 e 6, comportano la sanzione amministrativa di € 50,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis) e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

#### **Art. 57 – Detenzione e deposito di materie infiammabili**

Salvo quanto espressamente disposto dal T.U.L.P.S. e successive modifiche, nonché dalla disciplina contenuta nei Decreti del Ministro dell'Interno, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi ed infiammabili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell'Autorità Comunale.

Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono anche osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 28.06.1955 n. 620 e successive modifiche.

Fatto salvo quanto previsto da altre norme di legge, il Sindaco, con apposita Ordinanza, potrà vietare o stabilire le modalità per la detenzione ed il deposito di materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi anche in luoghi privati.

#### **Art. 58 – Altri divieti per la prevenzione di incendi e di esplosioni**

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 56, allo scopo di prevenire gli incendi e le esplosioni, è vietato:

- a) usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò destinati e autorizzati;
- b) usare fiamme libere per lavori di impianti, in cisterne, in tubazioni in cui possano esservi tracce di prodotti infiammabili od esplosivi;
- c) far uso di fiamme, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nelle zone abitate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, o nelle loro vicinanze;
- d) depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili od esplosivi o loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati od adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
- e) porre, lasciare cadere o disperdere sul suolo pubblico materiali infiammabili che possano essere causa di inquinamento o di incendio;
- f) impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione degli incendi.

Fatta salva l'azione penale a carico del trasgressore qualora il fatto costituisca reato, le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa di € 100,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis).

#### **Art. 59 – Indicazione del recapito di persone per casi di emergenza**

I gestori di negozi, botteghe, laboratori, pubblici esercizi nonché gli amministratori di condomini, sono autorizzati a collocare all'esterno dell'edificio, in prossimità dell'ingresso principale, sulle saracinesche, od in altro luogo facilmente visibile, una targa delle dimensioni massime di cm. 10x20, contenente la scritta: "In caso di emergenza chiamare:...." Seguita dal cognome e nome, indirizzo e numero di telefono della persona alla quale sia possibile rivolgersi, quando i locali sopra indicati siano chiusi o temporaneamente disabitati.

Il Sindaco, con apposita ordinanza, potrà rendere obbligatoria l'esposizione della targa di cui al comma precedente.

#### **Art. 60 - Strumenti da taglio**

E' vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri o altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti. La violazione al presente articolo, comporta la sanzione amministrativa di € 50,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis)

#### **Art. 61 - Ordini di riparazione**

Qualora un edificio o parte di esso minacci rovina, il Sindaco provvederà con Ordinanza, impartendo al proprietario le disposizioni opportune, affinché vengano adottate immediatamente le misure di sicurezza necessarie, prescrivendo inoltre le opere di riparazione da eseguirsi.

Non provvedendo il proprietario ad eseguire quanto prescritto nei termini stabiliti, il Sindaco provvederà d'ufficio a fare eseguire gli ordini relativi, a spese degli interessati, da riscuotersi nelle forme e con i privilegi previsti dalle leggi, senza pregiudizio per l'azione penale qualora il fatto costituisca reato.

### **CAPITOLO VII – VARIE**

#### **Art. 62 – Divieto di campeggio libero - Nomadi**

In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte nel territorio comunale. È inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte.

Con apposita Ordinanza, il Sindaco dispone lo sgombero delle aree, nei modi e termini di legge, autorizzando anche l'uso della forza ed impiegando chiunque possieda i mezzi e le capacità tecniche necessarie. A costoro e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge, è fatto obbligo di collaborare con gli organi di Polizia per l'attuazione di quanto sopra disposto.

Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa di € 300,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis) e a questa consegue, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli destinatari dell'ordinanza di cui al comma 2) del presente articolo.

Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico degli stessi soggetti destinatari dell'ordinanza predetta.

#### **Art. 63 - Accattonaggio**

E' vietato chiedere l'elemosina, mendicare o raccogliere questue nei luoghi di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Nel caso di impiego di minori si rinvia alle disposizioni del Codice Penale.

E' circostanza aggravante l'utilizzo di animali nella pratica di accattonaggio.

La violazione di cui ai commi 1) comporta la sanzione amministrativa di € 50,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis) e l'obbligo di cessare l'attività immediatamente.

La violazione al comma 3) comporta la sanzione amministrativa di € 100,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis) e l'obbligo di cessare l'attività immediatamente.

#### **Art. 64 – Processioni e manifestazioni – Cortei funebri**

Le processioni, i cortei funebri o altre manifestazioni autorizzate ai sensi dell'art. 18 del T.U.L.P.S. che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale e, comunque, non in contrasto con la segnaletica stradale vigente nel Comune.

La violazione al presente articolo, comporta la sanzione amministrativa di € 50,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis)

#### **Art. 65 - Abuso di segnalazioni**

Salvo le maggiori responsabilità penali qualora il fatto costituisca reato, è vietato manomettere od usare ed imitare abusivamente i segnali di chiamata di Corpi incaricati di servizi pubblici od imitarne le tonalità, o provocare in qualsiasi modo l'intervento con falsa o arbitraria chiamata.

La violazione al presente articolo, comporta la sanzione amministrativa di € 100,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis).

#### **Art. 66 - Ingresso abusivo in strutture comunali**

Fatte salve le disposizioni penali, è rigorosamente vietato scavalcare le recinzioni che proteggono strutture comunali quali parchi, piscine, campi sportivi, scuole etc.

La violazione al presente articolo comporta la sanzione di € 500,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis).

#### **Art. 67 - Contrassegni del Comune**

E' vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali, per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.

La violazione al presente articolo comporta la sanzione di € 500,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis) e l'obbligo della cessazione dell'illecito e l'eliminazione delle cose che ne furono il prodotto.

#### **Art. 68 - Servizi igienici nei locali pubblici**

Ai titolari di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, aperti al pubblico, ed in genere dei locali di pubblico ritrovo, è fatto obbligo di tenere costantemente agibili ed a disposizione del pubblico i servizi igienici e non possono rifiutarne l'uso.

La violazione di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa di € 100,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis)

#### **Art 69 - Sanzioni ex D. Lgs 114/98. Specificazioni**

In caso di inottemperanza delle Ordinanze Sindacali di sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 20 giorni, previste dagli artt. 22 comma 2) e 29 comma 3), del D.Lgs. 114/98, si applica la sanzione amministrativa di € 500,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis)

### **Art. 70 - Raccolte di materiali ed offerte di beneficenza**

La raccolta di materiali quali indumenti, carta e similari a scopo benefico ed umanitario è soggetta all'autorizzazione prescritta dal Regolamento comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

La collocazione su aree pubbliche dei contenitori necessari per la raccolta dei materiali predetti è soggetta a specifica concessione comunale, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito Regolamento comunale.

Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciuti con decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazione e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata in modo leggibile dal responsabile dell'Associazione o ente.

Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.

Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole, luoghi di cura e cimiteri.

Coloro i quali effettuano raccolte di beneficenza mediante cessione di oggetti, devono fare palese riferimento allo scopo esclusivamente benefico della cessione, consegnando oggetti di valore economico pressoché simbolico e in cambio di una libera contribuzione, il cui importo non sia in alcun modo prefissato. Devono comunque essere sempre rispettate le norme igienico – sanitarie vigenti.

Sono soggette ad autorizzazione del Comune le raccolte di contributi effettuate anche mediante la sollecitazione di campagne di informazione;

La violazione di cui ai commi 2) e 3) comportano la sanzione amministrativa di € 200,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis).

Le violazioni di cui al comma 4) e 6) comportano la sanzione amministrativa di € 200,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis) e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

La violazione al comma 5) comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs 114/98.

### **Art. 71 - Collocazione del numero civico**

L'apposizione del numero civico di ogni fabbricato è obbligatoria e deve essere collocato secondo quanto stabilito dal Regolamento Edilizio comunale.

La violazione di cui al presente articolo, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00 quale pagamento in misura ridotta (legge 689/81 art.16 come modificato dalla legge 125/2008 art.6 bis) e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

## **CAPITOLO VIII – SANZIONI**

### **Art. 72 - Sanzioni amministrative**

L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla Legge n. 689 del 24 novembre 1981 e successive modifiche.

L'Autorità Comunale può adottare, a mezzo del responsabile del Settore, specifiche disposizioni attuative per esplicitare l'applicazione delle norme di cui al presente Regolamento.

Le infrazioni alle disposizioni contenute nel Regolamento, quando non riguardano leggi, regolamenti e/o disposizioni altrimenti sanzionate, verranno punite ai sensi dell'art. 7 bis

del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Quando le norme del presente Regolamento dispongono che, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.

Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 5), si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione, sono a carico del trasgressore.

### **Art. 73 - Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie**

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento potranno essere aggiornate ogni due anni, con delibera della Giunta Comunale, in misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT, relativa all'aumento del costo della vita nel biennio precedente, comunque nei limiti edittali previsti dalla vigente normativa e con arrotondamento all'unità di Euro.

## **CAPITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 74 - Abrogazioni di norme**

Il Regolamento Comunale di Polizia Urbana, approvato dal Consiglio Comunale il 29 novembre 2001 con atto n. 41 e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato.

Le attività o situazioni già in essere all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adeguarsi, se non diversamente stabilito, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del medesimo.

Il Sindaco può derogare, con proprio provvedimento, le norme del Regolamento che impediscono o limitano l'erogazione di servizi di pubblica utilità.

### **Art. 75 - Reiterazione**

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie, si definisce recidiva la violazione della medesima disposizione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.

Alla seconda reiterazione della violazione, le sanzioni applicate in sede di ordinanza-ingiunzione sono raddoppiate.

### **Art. 76 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore il primo giorno successivo alla scadenza del deposito e affissione effettuati per n. 15 giorni, divenuta esecutiva la Deliberazione di approvazione.

### **Art. 77 - Norma finale**

Le Ordinanze e le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal Regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso, decadono.

Nel caso di successiva entrata in vigore di norme di legge che siano in contrasto con disposizioni contenute nel presente Regolamento, le disposizioni in contrasto si considerano implicitamente abrogate, trovando applicazione, in quei casi, le norme di legge attuali e vigenti.